

151.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	6
Missioni vevoli nella seduta del 31 maggio 2002 .....	3	(Sezione 1 – Ripartizione delle visite mediche finalizzate all'accertamento della permanenza della condizione di disabilità) ..	6
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3	(Sezione 2 – Sospensione dei corsi di formazione finalizzati alla concessione del prestito d'onore) .....	7
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 3 – Finanziamento dell'edilizia scolastica .....	8
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 4 – Formazione del personale docente di sostegno) .....	9
Atti di controllo e di indirizzo .....	4		
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli  
nella seduta del 31 maggio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Maroni, Martinat, Martusciello, Mastella, Matteoli, Napoli Angela, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rodighiero, Scajola, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 30 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RAVA ed altri: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio equino » (2806);

MINNITI ed altri: « Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare » (2807);

IANNUZZI: « Modifica all'articolo 34 del codice della navigazione, in materia di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici » (2808);

ARACU: « Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui » (2809).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo  
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2494, d'iniziativa dei deputati De Laurentiis ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e norme per la sicurezza del trasporto aereo ».

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

PISAPIA: « Modifica all'articolo 2 del codice civile in materia di fissazione della maggiore età a sedici anni e norme sull'elettorato attivo » (2392) *Parere della I Commissione.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

RICCIO: « Modifica all'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni degli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali » (2423) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XI.*

*IX Commissione (Trasporti):*

DE LAURENTIIS ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e norme per la sicu-

rezza del trasporto aereo » (2494) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, XI e XIV.*

*XI Commissione (Lavoro):*

MAZZOCCHI: « Istituzione della gestione creditizia per la concessione di prestiti ai pensionati pubblici » (2329) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII;*

RICCIO: « Disposizioni per l'adeguamento del trattamento pensionistico del personale militare, delle Forze di polizia ed equiparato in quiescenza che abbia riportato invalidità per causa di servizio » (2429) *Parere delle Commissioni I, VI, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

RICCIO: « Norme per consentire l'opzione per il trattamento pensionistico di guerra da parte dei grandi invalidi per causa di servizio militare delle Forze armate e dei Corpi militarizzati » (2481) *Parere delle Commissioni I, IV e V.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

GRANDI: « Disciplina delle medicine complementari » (2768) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmisione  
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 28 maggio 2002, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: alle mozioni VOLONTÈ ed altri n. 1/00017, LUCIDI ed altri n. 1/00022, BURANI PROCACCINI ed altri n. 1/00024, MAZZUCA ed altri n. 1/00025, VALPIANA ed altri n. 1/00026, concernenti misure per la tutela dei mi-

nori dallo sfruttamento sessuale, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2001; alla risoluzione in Assemblea Elio VITO ed altri n. 6/00012, concernente le tematiche oggetto del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 28 novembre 2001; alla mozione Elio VITO ed altri n. 1/00038, concernente la situazione in Medio Oriente, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente: alle Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari) e alla Commissione parlamentare per l'infanzia; alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea); alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

**Trasmisione  
da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con lettera in data 17 maggio 2002, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso nella seduta dell'8 maggio 2002, in tema di partecipazione dei rappresentanti delle regioni ai lavori dei consigli dei ministri dell'Unione europea a questioni di competenza delle regioni.

Questi documenti saranno trasmessi rispettivamente alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 maggio 2002, a pagina 3, prima colonna, ventitreesima riga, la proposta di legge n. 2762 è presentata dai deputati CASTELLANI ed altri, e non dai deputati ANGELA NAPOLI ed altri, come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 30 maggio 2002, pagina 95, seconda

colonna, seconda riga, sostituire la parola: finalizzate, con: finanziate. Sostituire a pagina 101, seconda colonna, le ultime tre righe, ed a pagina 102, prima colonna, le prime quattro righe con le seguenti:

*Al comma 3, dopo le parole: Enduring Freedom, aggiungere le seguenti: nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti.*

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Ripetizione delle visite mediche finalizzate all'accertamento della permanenza della condizione di disabilità)**

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), ha espressamente esonerato i cittadini affetti dalla sindrome di *down*, i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, nonché i soggetti disabili mentali gravi dalla ripetizione annuale delle visite mediche finalizzate all'accertamento della disabilità;

nonostante l'entrata in vigore della citata legge, alcune commissioni mediche di verifica periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Veneto nel corso dell'anno 2001 ed anche nel corrente anno 2002 hanno ugualmente proceduto ad effettuare nei confronti di molti disabili mentali gravi le visite mediche di verifica dei requisiti prescritti per usufruire delle provvidenze legate all'invalidità;

a fronte di questa arbitraria disapplicazione della legge, sono stati investiti i difensori civici di diverse città e province del Veneto, i quali hanno posto il quesito al Ministro dell'economia e delle finanze;

la direzione generale del ministero dell'economia e delle finanze ha fornito

una risposta, che sottolinea una distinzione tra visite mediche finalizzate all'accertamento della disabilità e controlli nei confronti dei beneficiari di sussidi economici effettuati previo sorteggio tra i nominati presenti nella banca dati e, quindi, non riconosce alcuna connessione tra l'attività di verifica svolta e l'articolo 97, comma 2, della legge 388 del 2000;

corrisponde al vero che a tutt'oggi non vi sono norme indicanti l'obbligo da parte degli invalidi civili di sottoporsi a visite annuali di revisione, ma solamente a verifiche disposte secondo un programma annuale del ministero stesso, ma è altrettanto vero che lo scopo di detti controlli è quello di accertare la permanenza del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile;

il principio affermato all'articolo 97, comma 2, della legge 388 del 2000 è quello, costituzionalmente garantito, del rispetto della persona e della dignità umana anche dei disabili, laddove, purtroppo, la loro condizione di gravità oltre ad essere drammaticamente irreversibile, il più delle volte è destinata anche a peggiorare. Ed è proprio quell'odiosa e faticosa ripetizione delle visite mediche finalizzate all'accertamento della permanenza nella condizione di disabilità che la legge finanziaria per il 2001 con l'articolo 97, comma 2, aveva voluto eliminare –:

quali siano le iniziative che il Governo intenda assumere ai fini della cor-

retta e coerente applicazione di quanto il legislatore ha stabilito con l'articolo 97, comma 2, della legge 388 del 2000.

(2-00305) « Frigato, Annunziata, Bimbi, Bindi, Boccia, Bottino, Bressa, Burtone, Carra, Colasio, Delbono, Duilio, Fistarol, Fusillo, Giachetti, Grotto, Iannuzzi, Ladu, Santino Adamo Loddo, Lusetti, Marcara, Meduri, Merlo, Molinari, Monaco, Morgando, Mosella, Pasetto, Potenza, Realacci, Riduzzi, Rocchi, Ruggeri, Soro, Stradiotto, Tuccillo ».

(17 aprile 2002).

**(Sezione 2 – Sospensione dei corsi di formazione finalizzati alla concessione del prestito d'onore)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

la *holding* « Sviluppo Italia », società controllata dal ministero dell'economia e delle finanze, ha deciso di sospendere « fino a data da destinarsi » i corsi di formazione finalizzati alla concessione dei cosiddetti prestiti d'onore del valore di 26 mila euro, di cui il 60 per cento a fondo perduto;

la formula del prestito d'onore è stata introdotta nel 1998, con i Governi di centrosinistra, e ha dato significativi risultati nel corso di questi anni in termini di nuovi posti di lavoro per giovani, soprattutto del Mezzogiorno;

dal 1998 ad oggi, infatti, sono stati creati nel Mezzogiorno oltre 33 mila posti di lavoro grazie allo strumento del prestito d'onore;

il prestito d'onore prevede un finanziamento a fondo perduto fino ad un massimo di 16 mila euro ed un prestito agevolato fino ad un massimo di 11 mila euro da restituire in 5 anni;

i prestiti vengono concessi ai giovani disoccupati ed aspiranti imprenditori, che hanno presentato idee di iniziativa economica ritenute degne di fiducia per serietà e prospettive di successo;

sulla base di indiscrezioni apparse sugli organi di informazione, il nuovo *management* di « Sviluppo Italia », che proprio in questi giorni aveva predisposto l'avvio delle lezioni propedeutiche al rilascio del prestito per diecimila persone, la quasi totalità del sud, ha deciso di sospendere i corsi per verificare se vi siano risorse economiche adeguate per il prosieguo dell'esperienza;

cronache di stampa riportano allusioni fatte dalla nuova dirigenza verso chi li ha preceduti sulla disponibilità delle risorse per rispondere alle domande pervenute;

l'ultima legge finanziaria ha proceduto ad un rifinanziamento dell'esperienza del prestito d'onore, in considerazione della sua efficacia come strumento di politica attiva del lavoro –:

in base a quali motivazioni si sia proceduto alla sospensione dei corsi finalizzati alla concessione del prestito e quali iniziative intenda promuovere celermente affinché venga fatta chiarezza, al fine di non paralizzare l'attività legata a questo strumento che ha consentito la creazione di migliaia di posti di lavoro.

(2-00327) « Loiero, Molinari, Boccia, Ladu, Iannuzzi, Morgando, Letta, Meduri, Lettieri, Squeglia, Annunziata ».

(14 maggio 2002).

**(Sezione 3 – Finanziamento  
dell'edilizia scolastica)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

l'articolo 4 della legge n. 23 del 1996, legge-quadro sull'edilizia scolastica, al comma 1, prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti per la concessione agli enti territoriali competenti di mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento, per interventi straordinari di edilizia scolastica;

gli impegni assunti a partire dal 1996 sono stati sostanzialmente mantenuti fino al 2001 con un investimento complessivo di oltre 1.500 milioni di euro, che ha consentito l'attuazione di circa 9.000 opere di edilizia scolastica;

il finanziamento è concepito nell'ottica di supporto dello Stato agli enti locali competenti per materia, che, nel 2004, avranno l'obbligo dell'adeguamento e messa a norma degli edifici adibiti all'uso scolastico, pena sanzioni penali, come stabilito dalla legge n. 626 del 19 settembre 1994;

la legge finanziaria per il 2002 non prevede il rifinanziamento della suddetta norma per il 2003, ma solo a partire dal 2004, non permettendo, dunque, l'avvio del terzo piano triennale di programmazione regionale per l'edilizia scolastica, che dovrebbe partire nel 2002;

la decisione condiziona l'azione di rinnovamento avviata con la riforma del sistema scolastico e farà ricadere sugli enti locali tutti i gravosi oneri imposti dalla normativa per la sicurezza degli edifici fissati dalla legge n. 265 del 3 agosto 1999, che ha concentrato al 31 dicembre 2004 la scadenza per il completamento dei piani relativi all'adeguamento

degli impianti esistenti (elettrici, messa a terra, riscaldamento, antincendi, idraulici, sanitari e fognari, telefonici, eccetera) e l'adozione di svariate altre misure di sicurezza;

la situazione è particolarmente grave anche in considerazione del fatto che, per il 2002, gli enti locali non avranno a disposizione risorse proprie da investire, perché dovranno rispettare vincoli di bilancio e di spesa, in presenza di drastici tagli ai trasferimenti dello Stato, come stabilito dall'ultima legge finanziaria;

le varie associazioni sindacali hanno già posto in evidenza per tempo che il problema dell'edilizia scolastica, nonostante l'intervento dello Stato, non sia stato in realtà ancora risolto, risultando una delle emergenze di questo Paese;

il degrado colpisce in maniera particolare le scuole medie superiori e i dati ufficiali, relativi al 2001, denunciano un degrado edilizio allarmante. Gli impianti esistenti risultano tutti scadenti a partire dai tetti (68,62 per cento), dagli impianti elettrici (75,96 per cento), passando per gli impianti fognari (47,72 per cento), gli impianti di riscaldamento (59,34 per cento) e arrivando agli impianti idrici (55,72 per cento) ed ai pavimenti (53,25 per cento) –:

se non ritenga che l'edilizia scolastica debba trovare ampio spazio nel rilancio delle opere pubbliche deciso dal Governo;

quali siano stati gli ostacoli che hanno impedito il rifinanziamento della suddetta norma;

se intenda rifinanziare i piani triennali della legge 23 del 1996, quantomeno per il triennio 2002-2004.

(2-00297) « Colasio, Lusetti, Boccia ». (11 aprile 2002).

**(Sezione 4 - Formazione del personale docente di sostegno)****D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale del 20 febbraio 2002, firmato dal Ministro Moratti, nelle considerazioni preliminari, rileva che sui posti del sostegno è utilizzato personale docente abilitato attraverso vari canali, ma sprovvisto del titolo specifico, e che per le accertate necessità dell'utenza si debba assicurare alla scuola in tempi brevi ulteriore personale da destinare alle attività di sostegno;

il decreto interministeriale 460 del 1998, all'articolo 6, limita all'anno accademico 2000-2001 l'organizzazione e le attività dei corsi biennali di specializzazione;

il citato decreto ministeriale 20 febbraio 2002 affida alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, anche in convenzione con le direzioni scolastiche regionali, la possibilità di organizzare attività formative attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*, riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti di titolo specifico;

con successiva nota prot. n. 566 del 7 marzo 2002, a firma del capo dipartimento dottor D'Addona, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si rivolge sia ai direttori delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, per chiedere disponibilità all'organizzazione di specifiche attività formative, sia ai direttori delle università;

il decreto ministeriale 20 febbraio 2002 recita: « gli atenei possono ricorrere a convenzioni con gli enti... »;

vi sono docenti provvisti di titolo di specializzazione ma senza abilitazione, che

rischiano di non essere più inseriti in ruolo, che hanno sostenuto 1.200 ore di formazione, contro le 400 ore proposte dal decreto ministeriale;

nel corso della discussione della legge finanziaria, il Governo ha accolto un'ordine del giorno presentato da deputati di opposizione e maggioranza, volto ad autorizzare deroghe al rapporto 1/138, al fine di garantire, anche sforzando i parametri previsti dall'organico, che fossero presenti gli insegnanti di sostegno in ogni classe con alunni portatori di *handicap*;

l'Italia, con la legge n. 104 del 1992, è all'avanguardia in Europa in tema di integrazione dei soggetti disabili e a tal fine è necessario affrontare complessivamente il tema della formazione del personale docente specializzato —:

se il Governo intenda consentire, oltre che alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, anche ai singoli atenei, che fossero disponibili, l'organizzazione di attività formative volte a specializzare nuovo personale docente che possa essere utilizzato per il sostegno;

se non intenda prevedere corsi-concorsi di abilitazione riservati a gruppi docenti, che sono già provvisti di titolo specialistico;

quali provvedimenti intenda adottare per meglio qualificare il personale da dedicare all'integrazione scolastica dei soggetti disabili.

(2-00332) « Gambale, Annunziata, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Carra, Colasio, Damiani, Titti De Simone, Delbono, Fistarol, Fusillo, Gentiloni Silveri, Giacco, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Lolli, Marcora, Mazzuca Poggiolini, Merlo, Molinari, Morgando, Mosella, Papini, Rotundo, Rusconi, Santagata, Sasso, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Volpini ».

(15 maggio 2002).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

in tutto il Paese esiste una situazione di disagio di un elevato numero di insegnanti di sostegno accomunati dalla mancanza dell'abilitazione all'insegnamento, pur avendo conseguito il titolo di specializzazione per l'attività di sostegno, in seguito alla frequenza di corsi biennali attivati dalle università, in attuazione del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998;

tale diploma di specializzazione non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché esso, non unito ad una abilitazione all'insegnamento per una specifica disciplina, non permette l'accesso alle graduatorie permanenti (da cui si attinge sia per gli incarichi annuali a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato);

tali docenti specializzati, pur avendo già insegnato e continuando ad insegnare per incarico annuale assegnato dai dirigenti scolastici, e dunque avendo acquisito sul campo professionalità ed esperienza, non possono, ciononostante, accedere alle suddette graduatorie;

l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti, che hanno reso un servizio lodevole, è destinata ad essere vanificata già dal prossimo anno scolastico, a causa dell'immissione nella graduatoria permanente (secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 12 febbraio 2002) di un cospicuo numero di diplomati presso le Siss (Scuole interuniversitarie di specializzazione per l'insegnamento secondario), ai quali viene data la possibilità, una volta conseguita l'abilitazione alla fine del corso di acquisire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno con sole 400 ore integrative (come previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998), da completarsi entro il 20 luglio 2002;

con decreto ministeriale del 20 febbraio 2002, ad aggravare ulteriormente la situazione, è stato stabilito che le università possono attivare nuovi corsi di specializzazione (di 800 ore) riservati non solo, come i precedenti, a coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione presso le Scuole interuniversitarie di specializzazione per l'insegnamento secondario, ma anche a chiunque altro abbia comunque conseguito un'abilitazione all'insegnamento (come, ad esempio, i precari stabilizzati delle sessioni riservate d'esame per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento);

ogni cittadino ha diritto di avere pari possibilità in condizioni di uguaglianza, senza alcuna discriminazione e restrizione irragionevole nell'accesso al pubblico impiego;

tale situazione impedisce la stabilizzazione del rapporto d'impiego di tali docenti specializzati per il sostegno ma non abilitati, poiché in aperto contrasto, fra l'altro, anche con i principi dettati dal sistema delle fonti del diritto internazionale vigente in Italia, e più specificatamente, in violazione dell'articolo 25, in combinato disposto con l'articolo 2, del Patto internazionale sui diritti civili;

i suddetti decreti prescrivono dei percorsi agevolati per il personale abilitato ma non specializzato, tutto ciò dimostrato dall'esiguo numero di ore previsto dai suddetti corsi integrativi delle Scuole interuniversitarie di specializzazione per l'insegnamento secondario (400 o 800 ore), rispetto al percorso formativo (1180 ore) seguito dal personale specializzato privo di abilitazione di cui sopra —:

se il Governo, attesa una necessaria ed urgente disciplina normativa della materia, intenda consentire a tutti quei docenti, già in possesso del diploma di specializzazione conseguito *ex* decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, l'inserimento nelle graduatorie permanenti, in posizione non subordinata rispetto a coloro che risultano già iscritti, ed in deroga alle scadenze previste per l'in-

serimento nelle stesse graduatorie del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002;

se non intenda fare conseguire l'abilitazione nelle varie classi di concorso a tale categoria di docenti, i quali, limitatamente alla sola scuola secondaria, al termine di tali percorsi abilitanti all'insegnamento possano ottenere il riconoscimento del loro diploma di specializzazione equivalente a tutti gli effetti a quello rilasciato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, della legge 27 ottobre 2000 n. 306, e conseguito presso le scuole di specializzazione, di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

se, vista l'esiguità del personale specializzato ed abilitato in rapporto alle necessità dell'utenza, non ritenga che sia opportuno prevedere corsi-concorsi di abilitazione riservati a gruppi di docenti già specializzati per le attività di sostegno alle classi in presenza con alunni portatori di *handicap*, i quali sono ancora privi della relativa abilitazione all'insegnamento;

se, in alternativa, non ritenga sia opportuno prevedere dei percorsi integrativi del titolo specialistico da tenersi presso le Scuole interuniversitarie di specializzazione per l'insegnamento secondario, al fine di ammettervi tutti coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, al cui termine venga prevista una sessione riservata di esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica;

quali provvedimenti intenda adottare per meglio qualificare il personale docente specializzato *ex* decreto interministeriale n. 460 del 1998 da utilizzare nelle classi in presenza di alunni in situazione di *handicap*.

(2-00345)

« Volontè, Lucchese ».

(29 maggio 2002).